

ASSEGNO DIVORZILE E ASSEGNO SUCCESSORIO

Master – I Livello
“MEDIATORE FAMILIARE”

Mason Marco

Indice

Introduzione	3
Definizione di assegno divorzile	4
Differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile	4
Una legge che cambia	5
Caratteristiche dell'assegno divorzile	6
Sanzioni per mancato pagamento dell'assegno divorzile	9
Definizione e caratteristiche di assegno successorio	9
Conclusione	10

Introduzione

Di fronte all'esperienza dolorosa di molte coppie che, dopo un percorso a volte difficile e faticoso, sono arrivate alla scelta della separazione e del divorzio, mi sono sempre chiesto quali siano le modalità di sostegno materiale ed economico tra ex coniugi nella fase del post divorzio. Termini come "pagare gli alimenti" o "contributo mensile", "corrispondere gli assegni", "dare il mantenimento" sono alcuni esempi più comuni e diffusi che, da un lato fanno intuire la necessità di un giusto aiuto verso l'ex-coniuge più in difficoltà, mentre dall'altra non esauriscono il vasto panorama giuridico che sostiene questa nuova condizione di vita. In effetti se dovessimo pensare alle varie situazioni che si verificano dopo la sentenza di divorzio (per es.: trovarsi senza un lavoro ed una casa, convivere con un altro partner, avere un proprio reddito, sposarsi nuovamente, ritrovarsi in uno stato di bisogno economico dopo una fase di autosufficienza... ecc.) possiamo immaginarci di quanto sia complessa la struttura legislativa che fa riferimento a tale realtà sociale e familiare. Tanto più quando la legge, una volta varata, subisce in itinere delle variazioni, come ci è capitato di vedere nell'ultima sentenza della Suprema Corte nella sentenza n. 11504 di quest'anno di cui parleremo nelle pagine seguenti.

L'assegno divorzile e l'assegno successorio sono sicuramente due modalità di aiuto concreto nella gestione delle dinamiche del divorzio.

Nelle prossime righe cercheremo di entrare in queste due realtà e, a partire dalla loro definizione, approfondiremo il loro significato e le loro caratteristiche.

Definizione di assegno divorzile

Innanzitutto partiamo dalla definizione di assegno divorzile.

L'assegno di divorzio è un **contributo economico con finalità sostanzialmente assistenziale**, versata periodicamente ad uno dei due coniugi divorziati dall'altro ex coniuge. Il diritto alla percezione dell'assegno di divorzio deve essere accertato dal Giudice, che verifica la sussistenza di determinati presupposti in base alla legge sul divorzio (Legge 1 dicembre 1970, n. 898). In particolare l'art. 5, comma 6 di questa legge recita così:

"Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".

Differenza fra assegno di mantenimento e assegno divorzile

È importante distinguere l'assegno divorzile da quello di mantenimento perchè bisogna evidenziare come quest'ultimo sia previsto dall'art. 156 comma 1 c.c., sia disposto a favore del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione e non disponga di adeguati redditi propri con lo scopo di poter godere un tenore di vita analogo a quello tenuto costantemente nel corso del matrimonio. La sua funzione è quella di evitare mutamenti radicali causati dalla disgregazione del nucleo familiare, dando i mezzi economici necessari per permettere al coniuge di adeguarsi alla nuova condizione di vita. Come evidenziato sopra, invece, l'assegno divorzile è definito dall'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio n. 898 del 1970 e prevede che vada somministrato un contributo economico

al coniuge quando quest'ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. Esso trova fondamento nella rottura definitiva del rapporto coniugale ed assolve, principalmente, ad una finalità assistenziale/solidaristica che mira ad evitare il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge colpito più in profondità dalla fine del matrimonio. Concretamente l'assegno di divorzio non può configurarsi come assegno di mantenimento e neppure come assegno alimentare, in quanto, la normativa che riguarda gli alimenti **presuppone necessariamente l'attualità del vincolo.**

Concretamente, anche se si tratta di due assegni che nascono da due presupposti differenti, in molte sentenze di divorzio spesso l'importo dell'assegno corrisponde a quello stabilito e dovuto in fase di separazione.

Una legge che cambia

Riguardo al concetto di "tenore di vita", che secondo l'art. 5 comma 9 può diventare materia d'indagine del giudice per stabilire se e a quanto deve ammontare l'assegno divorzile, una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la numero 11504 del 10 maggio 2017, supera dopo 27 anni l'orientamento sul mantenimento all'ex coniuge che legava l'importo dell'assegno in base allo stile di vita matrimoniale. Questa assegno infatti, non si baserà più sul tenore di vita matrimoniale come definito da una decisione della Corte di Cassazione nel 2006 (n. 18241), ma sull'**autosufficienza economica** di chi lo richiede. Con una sentenza dal contenuto rivoluzionario si è deciso di superare l'orientamento precedente: d'ora in poi non si deciderà l'importo dell'assegno di divorzio per garantire al coniuge più debole il tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio ma, secondo la Cassazione, l'importo farà riferimento al reddito del coniuge che lo

richiede, alla sua età e alla sua effettiva capacità di lavorare. La conclusione quindi è che se il richiedente è economicamente indipendente o in grado di esserlo, non ha diritto di essere mantenuto dall'ex coniuge. Nella sentenza citata sopra la Corte di Cassazione, definendo il matrimonio come un "atto di libertà e autoresponsabilità", tiene conto del mutamento dei tempi e delle condizioni socio-economiche della nostra epoca, ma soprattutto del fine essenziale del rapporto di coniugio, che deve essere in primis comunione di intenti e condivisione di vita e, nell'ottica di "superare la concezione patrimonialistica del matrimonio", non può essere considerato **una semplice opportunità di sistemazione economica** su cui si possa adagiare uno dei due coniugi.

Caratteristiche dell'assegno divorzile

Come riportato dalla Legge sul divorzio, l'articolo 5 prevede il pagamento di un assegno periodico nei casi in cui un coniuge *"non abbia adeguati mezzi economici o abbia difficoltà nel procurarseli per ragioni oggettive"*. L'assegno sarà poi calcolato sulla base del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio personale o comune durante il matrimonio, dei redditi di entrambi, della durata del matrimonio e infine del comportamento nell'aver determinato la fine dell'unione matrimoniale.

Il giudice può stabilire che l'assegno sia **corrisposto periodicamente a cadenza mensile** o, solo su accordo delle parti, tramite una corresponsione ***una tantum* fatta in un'unica soluzione** in modo che i coniugi divorziati mettano fine una volta per tutte alle questioni patrimoniali fra loro pendenti. La corresponsione in un'unica soluzione può essere effettuata in denaro o anche mediante cessione di qualche bene. Una volta eseguita quest'unica soluzione, non può essere più richiesta la revisione dell'assegno e si perde il

diritto a percepire la quota del TFR, l'assegno successorio e la pensione di reversibilità. (comma 8: "non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico"). Nel caso invece del contributo mensile, se, dopo la pronuncia della sentenza di divorzio, mutano le condizioni economiche di uno degli ex coniugi, l'art. 9, comma 1 dà la possibilità di fare ricorso al Tribunale per la modifica delle condizioni di divorzio finalizzato a far cambiare la quantificazione e/o le modalità di versamento dell'assegno: se il Tribunale riterrà validi e giustificati motivi sopravvenuti, accorderà la modifica richiesta. In base a questa regola l'importo dell'assegno può subire un aumento, una diminuzione o estinguersi, in relazione al mutamento delle condizioni economiche dei coniugi o delle loro scelte esistenziali: variazioni nei redditi¹, nuovi introiti² o sopravvenuti oneri familiari³.

L'assegno di divorzio si può chiedere:

- durante il procedimento di divorzio oppure dopo la sentenza di divorzio (anche se le opinioni sono contrastanti);
- qualora il coniuge non ha mezzi adeguati al proprio sostentamento o non può procurarseli per ragioni oggettive.

La domanda si propone al Tribunale competente con ricorso ed è richiesta l'assistenza di un avvocato.

Il diritto a percepire l'assegno di divorzio si perde:

¹. La sopravvenuta diminuzione dei redditi da lavoro dell'obbligato può comportare la riduzione o l'estinzione dell'assegno di divorzio, anche se dipendente da una libera scelta dell'onerato, quale quella di svolgere attività a tempo parziale, anziché a tempo pieno (Cass. 11 marzo 2006, n. 5378, in Dir. e Giust., 2006, 13, 19); può assumere rilievo quale giustificato motivo di concessione di un assegno non previsto nella sentenza di divorzio, la sopravvenuta diminuzione dei redditi del richiedente a seguito del collocamento in pensione, anche in caso di pensione di anzianità e non di vecchiaia (Cass. 3 agosto 2007, n. 1704).

². Può comportare la diminuzione dell'assegno di divorzio l'acquisto per successione ereditaria della proprietà di beni immobili (Cass. 23 agosto 2006, n. 18367).

³. La nascita di figli, generati da una successiva unione, può comportare un depauperamento dell'obbligato, tale da giustificare la riduzione o la soppressione dell'assegno di divorzio (Cass. 30 novembre 2007, n. 25010).

- quando il beneficiario si risposa; ciò non vale invece quando a risposarsi è il coniuge tenuto al versamento.
- in caso di morte del coniuge tenuto al versamento; in questi casi il coniuge beneficiario ha la possibilità di godere di altre forme di tutela: partecipazione alla pensione di reversibilità, partecipazione al trattamento di fine rapporto o assegno successorio;
- quando, dopo la sentenza di divorzio, il coniuge tenuto al versamento dimostra che l'ex coniuge beneficiario ha acquisito i mezzi per provvedere autonomamente al proprio sostentamento o non si trova più in stato di bisogno. Questa situazione si può verificare quando l'ex coniuge che beneficia dell'assegno inizia una nuova convivenza con un partner benestante, in grado di provvedere anche alle necessità della persona in questione. In questo caso si può ricorrere al Tribunale per chiedere una modifica delle condizioni di divorzio.

Come si stabilisce l'entità dell'assegno di divorzio? Nel determinare la cifra il Tribunale mette in atto un'attenta e riservata valutazione: deve infatti tener conto di alcuni parametri come:

- le condizioni dei coniugi (abitudini, ambiente sociale, stato di salute, ecc.);
- la tutela di eventuali figli;
- le ragioni della decisione in riferimento ai comportamenti che hanno provocato la frattura insanabile del rapporto;
- il contributo sul piano umano e sul piano economico apportato da ciascun coniuge alla vita familiare nonché alla costruzione del patrimonio di ciascuno e comune (intendendosi per "patrimonio" ad es. gli immobili, i veicoli, ecc.);
- il reddito di entrambi cioè le entrate continuative (stipendio, canoni di locazione, rendite, ecc.);
- la durata del matrimonio (ad esempio, una durata eccezionalmente breve del matrimonio potrebbe indurre il Tribunale a non concedere l'assegno);⁴

⁴. Al Mureden E., *Nuove prospettive di tutela del coniuge debole*, Ipsoa, Milano, 2007, 260 il quale nell'analizzare i criteri attraverso i quali considerare il matrimonio di breve, media o lunga durata, prospetta tre possibili parametri: 1) il tempo necessario per crescere un figlio e poiché questo arco di tempo viene approssimativamente stimato in venti anni, si considera lungo il matrimonio la cui durata si colloca intorno a questa soglia, medio quello durato circa dieci anni e breve quello che si colloca sensibilmente al di sotto di questa soglia; 2) il criterio relativo statistico, ovvero della durata media del matrimonio; 3) la durata della vita familiare, ovvero della durata del matrimonio e anche del periodo successivo al divorzio, "nel quale la famiglia potrà vivere in una dimensione destrutturata e in cui potranno persistere esigenze di organizzazione

- la capacità di indipendenza o autosufficienza economica in riferimento all'ultima sentenza di cui sopra (Cass. n°11504 del 10 maggio 2017). Tale indipendenza economica viene valutata dal giudice principalmente attraverso i seguenti criteri: il "possesso" di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le "capacità e possibilità effettive" di lavoro personale e "la stabile disponibilità" di un'abitazione.

Da quanto si può vedere, nello stabilire l'importo dell'assegno divorzile il Tribunale dispone di un ampio ventaglio di criteri per quantificare l'assegno divorzile e quando dovessero emergere dei dubbi sull'effettiva consistenza del patrimonio di un coniuge, vi è la possibilità, da parte del Tribunale, di chiedere d'ufficio indagini patrimoniali alla Polizia Tributaria.

Sanzioni per mancato pagamento dell'assegno divorzile

Quando il coniuge che deve versare l'importo stabilito diventa inadempiente, è possibile agire esecutivamente nei suoi confronti o nei confronti di chi è suo debitore (ad esempio il datore di lavoro o una banca), per ottenere il pagamento dovuto. Attraverso questi canali si può arrivare ad assicurarsi l'assegno decurtandolo dallo stipendio. Inoltre, per tutelare il legittimo diritto riconosciuto con la sentenza, è possibile chiedere un'idonea garanzia di natura reale o personale, oppure il sequestro dei beni del coniuge obbligato. Infine, in questi casi, possono essere soggetti a pignoramento anche lo stipendio o la pensione del debitore obbligato.

Definizione e caratteristiche di assegno successorio

Il diritto all'assegno divorzile si estingue nel momento della morte del coniuge

della vita comune e di cura dei figli, che sovente si risolvono in una significativa limitazione della capacità di lavoro e di reddito per uno dei coniugi."

obbligato a versarlo. Tuttavia, sia in caso di separazione che di divorzio, il coniuge beneficiario ha la possibilità di godere, sul piano della successione, di altre forme di tutela previste dalla legge.

Dopo il divorzio, pur perdendo in ragione della cessazione del rapporto di coniugio la qualità di successore ed erede legittimo (ex art. 536 c.c.), l'ex coniuge ha diritto a rivalersi sull'eredità dell'ex compagno/a scomparso/a. L'art. 9-bis della legge n. 898/1970 prevede, infatti, che al coniuge superstite a cui è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione mensile di un assegno a norma dell'art. 5, il Tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, possa attribuire **una somma periodica a carico dell'eredità**. I presupposti affinché la richiesta dell'assegno successorio possa essere legittimamente avanzata sono: **la titolarità del diritto all'assegno divorzile e lo stato di bisogno, da intendersi come incapacità a soddisfare i bisogni primari essenziali**. La valutazione del se e del quantum dell'assegno a carico dell'eredità è comunque stabilita dal Giudice che deve tener conto dell'importo dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale presenza di una pensione di reversibilità, della consistenza dell'asse ereditario, del numero degli eredi e delle loro condizioni economiche. (art. 9 bis, della Legge sul Divorzio). Il coniuge che ha ricevuto la corresponsione una tantum dell'assegno di mantenimento, poiché ha già definito la totalità dei rapporti patrimoniali, non ha diritto al suddetto assegno. Anche l'assegno successorio può essere corrisposto in un'unica soluzione. Anche in questo caso, questo diritto decade quando l'ex coniuge passa a nuove nozze o cessa lo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito⁵.

⁵. G.BONILINI, *I diritti successori del coniuge divorziato*, pp. 225-226: egli ritiene che l'assegno successorio sia destinato a variare a seconda del mutamento dello stato di bisogno del destinatario, al pari

Conclusione

A conclusione di questo approfondimento, possiamo rilevare due aspetti di natura strutturale e processuale che, in entrambi gli assegni, hanno un valore fondamentale.

1. La presenza di una componente "debole" della coppia all'interno della quale, insieme al coniuge che "soffre" maggiormente, possiamo collocare anche i figli. Questa componente si trova nella posizione di essere protetta, tutelata e costantemente monitorata. L'analisi continua delle situazioni post-divorzio, dovrebbe portare, quindi, ad un aiuto oggettivo ed equo tradotto economicamente nell'assegno. Questo al fine di non arrivare a situazioni in itinere, non verificate nel tempo, che vedono talvolta ribaltarsi le posizioni (ad esempio l'ex marito che, pur pagando l'assegno divorzile, vive condizioni di povertà e tenore di vita più basso rispetto all'ex-moglie).
2. Come tutti gli "strappi" relazionali, anche nella separazione seguita dal divorzio, gli aspetti interpersonali, giuridici e burocratici non sono facili da gestire al punto tale che possiamo affermare che, nell'accompagnamento di queste situazioni, diventa indispensabile una collaborazione sinergica ed interdisciplinare tra le figure dell'avvocato, del commercialista e del mediatore familiare.

dell'assegno divorzile.

Bibliografia

- Legge sul divorzio 1 dicembre 1970, n° 898,
- Sentenza della Corte di Cassazione 10 maggio 2017, n° 11504
- Sentenza della Corte di Cassazione 3 agosto 2007, n. 1704
- Sentenza della Corte di Cassazione 23 agosto 2006, n. 18367
- Sentenza della Corte di Cassazione 30 novembre 2007, n. 25010
- Al Mureden E., *Nuove prospettive di tutela del coniuge debole*, Ipsoa, Milano, 2007.
- G.Bonilini, *I diritti successori del coniuge divorziato*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni, III*, Milano, 2009.